

(N. 2170)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 3 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3123)

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 8 OTTOBRE 1957

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli,

stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli Scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio-1° febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nella Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

**Art. 2.**

Le somme prelevate a norma del precedente articolo 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I. MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

**Art. 3.**

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente articolo 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in par-

ti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. È, inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

**Art. 4.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.